



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO
Provincia di Fermo

STATUTO COMUNALE

Testo approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 28/03/2023
avente ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto Comunale"

Sommario

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI.....	4
Capo I: Autonomia statutaria e regolamentare	4
Art. 1 Statuto.....	4
Art. 2 Autonomia del Comune	4
Art. 3 Potestà normativa e regolamentare.....	4
Capo II: Identificazione del Comune	5
Art. 4 Territorio, sede, stemma e gonfalone, pubblicità	5
Capo III: Obiettivi prioritari e funzioni del Comune	5
Art. 5 Funzioni di carattere generale	5
Art. 6 Tutela della salute e funzioni di carattere sociale.....	6
Art. 7 Pari opportunità	7
Art. 8 Risorse ambientali e sviluppo economico	7
Art. 9 Valori storico - culturali e religiosi	7
Art. 10 Cooperazione, scambi, gemellaggi.....	8
TITOLO II: CITTADINANZA ONORARIA E CIVICHE BENEMERENZE	9
Art. 11 Conferimento civiche benemerenze	9
TITOLO III: PARTECIPAZIONE	10
Capo I: Istituti di partecipazione.....	10
Art. 12 Soggetti e forme della partecipazione.....	10
Art. 13 Il Consiglio Comunale dei ragazzi.....	10
Art. 14 Rapporti con le forme associative.....	10
Art. 15 Proposte di iniziativa popolare	12
Art. 16 Il Referendum – Ambito di esercizio	12
Art. 17 Raccolta delle firme	12
Art. 18 Adempimenti	13
TITOLO IV: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	14
Capo I: Trasparenza e responsabilità	14
Art. 19 (Partecipazione al procedimento)	14
Art. 20 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.....	14
Art. 21 Responsabile del procedimento.....	15
TITOLO V: I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	16
Capo I: Organizzazione e gestione.....	16
Art. 22 Caratteristiche e linee di gestione.....	16
Art. 23 Carta dei servizi pubblici.....	16
Capo II: Istituzioni e aziende speciali.....	16
Art. 24 Costituzione e funzionamento delle istituzioni.....	16

Art. 25 Costituzione e funzionamento dell'azienda speciale	17
Art. 26 Vigilanza sugli enti gestori dei servizi pubblici locali.....	17
Art. 27 Le Società per azioni o a responsabilità limitata	18
TITOLO VI: FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA.....	19
Art. 28 Principi generali.....	19
Art. 29 Convenzioni e consorzi	19
Art. 30 Accordi di programma	19
Art. 31 Conferenza dei servizi	20
TITOLO VII: GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE	21
Capo I: Consiglio Comunale	21
Art. 32 Poteri d'indirizzo e di controllo	21
Art. 33 Prerogative dei consiglieri.....	21
Art. 34 Presidenza del Consiglio Comunale	22
Art. 35 Sessioni e convocazioni	24
Capo II: La Giunta Comunale	24
Art. 36 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori.....	24
Art. 37 La Giunta Comunale - composizioni e competenze	24
Art. 38 Funzionamento.....	25
Capo III: Il Sindaco	26
Art. 39 Competenza del Sindaco.....	26
Art. 40 Rapporti con gli altri organi comunali	27
Art. 41 Mozione di sfiducia	28
Art. 42 Il Vice Sindaco.....	28
Art. 43 Divieto di incarichi.....	28
TITOLO VIII: ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA	29
Art. 44 Ordinamento degli uffici e dei servizi	29
Art. 45 Il Segretario Generale	30
Art. 46 Vice Segretario.....	31
Art. 47 Personale dipendente, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a tempo determinato e collaborazioni esterne	31
Art. 48 Funzioni di direzione della struttura amministrativa.....	32
Art. 49 Pareri del Segretario e dei dirigenti.....	33
Art. 50 Conferenza dei dirigenti.....	34
TITOLO IX: FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE	35
Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile comunale	35
Art. 52 Autonomia finanziaria	35
Art. 53 Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione	35
Art. 54 Revisori dei conti	36
Art. 55 Controlli interni	36
Art. 56 Servizi di tesoreria ed economato.....	37
TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	38

Art. 57 Entrata in vigore	38
Art. 58 Adozione dei Regolamenti.....	38

Riferimenti deliberativi:

- * **Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 06/11/1997 “Approvazione nuovo Statuto comunale”;**
- * **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2000 “ Modifiche allo Statuto Comunale. Approvazione definitiva in seconda lettura”;**
- * **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25/09/2000 “Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio da fornire al CO.RE.CO in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2000” ;**
- * **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/05/2002 “Approvazione modifiche allo Statuto comunale in relazione alla costituzione della Fondazione per la crescita culturale della Città”;**
- * **Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28/06/2010 “Modifiche degli artt. 5 e 30 dello Statuto Comunale”;**
- * **Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 25/09/2010 “Modifica art. 30 dello Statuto Comunale”.**

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Capo I: Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 1 Statuto

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, il presente Statuto costituisce fonte primaria dell'ordinamento della Città di Porto Sant'Elpidio, di seguito più brevemente denominata "Comune".
2. Il Comune di Porto Sant'Elpidio rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico compatibilmente con la tutela delle risorse e dei valori ambientali.

Art. 2 Autonomia del Comune

1. Il Comune possiede autonomia statutaria ed è titolare di funzioni amministrative proprie. Nell'ambito delle funzioni proprie, attribuite e delegate, è soggetto istituzionale equi ordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto con la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri di collaborazione, cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali.
2. Nel quadro dei principi e delle direttive fissate dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione, esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative, saranno svolte solo dopo che siano state assicurate le risorse necessarie.

Art. 3 Potestà normativa e regolamentare

1. Il Comune ha potestà normativa nell'ambito dei principi fissati dalla legge e la esercita secondo le previsioni del presente Statuto con cui determina il proprio ordinamento. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune stesso.
2. Il Comune emana regolamenti per le materie in cui esercita funzioni, per la propria organizzazione, per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto.
3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione stessa. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione approvativa.
4. Le deliberazioni applicative con cui si recepiscono, si adeguano e si adattano al complesso normativo del Comune le normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione Europea hanno natura regolamentare.

Capo II: Identificazione del Comune

Art. 4 Territorio, sede, stemma e gonfalone, pubblicità

1. Il Comune è costituito dalla popolazione residente nel suo territorio, risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede comunale di Villa Murri. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale o in videoconferenza.
3. Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma riconosciuto dal Presidente della Repubblica con provvedimento in data 19.5.1965 e trascritto nei registri dell'Ufficio araldico il 21.6.1965, alla pag. 11. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone, i cui bozzetti sono allegati al presente Statuto, è disciplinato dalla legge e dal regolamento. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
5. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima conoscibilità.
6. Il Comune dispone dell'Albo Pretorio on-line, al quale si accede tramite il sito web istituzionale dell'Ente. La pubblicazione elettronica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi previsti dall'ordinamento.
7. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere attivate ulteriori forme di pubblicità (comunicati stampa pubblicati sul sito web istituzionale, newsletter, social media, ecc.).

Capo III: Obiettivi prioritari e funzioni del Comune

Art. 5 Funzioni di carattere generale

1. Il Comune cura e promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità; tutela, nell'ambito delle proprie competenze, l'ordine pubblico e i diritti dei propri cittadini singoli e associati, valorizza le risorse territoriali, ambientali ed umane. Il Comune assicura il diritto all'ambiente e alla sicurezza civile dai rischi e dagli inquinamenti. Il Comune persegue tali obiettivi attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione e programmazione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale.
2. Favorisce l'informazione e la partecipazione all'attività politica ed amministrativa e garantisce l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.
3. Opera per il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le associazioni sindacali, le organizzazioni economiche locali e l'associazionismo legalmente costituito. Concorre a stabilire forme di collegamento con enti locali di altri Paesi e con

organizzazioni europee ed internazionali.

4. Il Comune finalizza la sua attività al raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, della semplificazione ed accelerazione delle procedure. L'organizzazione della sua struttura si basa su criteri che individuano la responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.
5. Il Comune promuove l'utilizzo di servizi e istanze online fruibili tramite il portale web istituzionale, ampliando così l'accessibilità ai servizi stessi.
6. Il Comune garantisce il diritto all'acqua assicurando a tutti l'accesso alla risorsa, promuovendo l'educazione al risparmio idrico in collaborazione con i gestori del servizio e favorendo l'uso dell'acqua potabile distribuita dalla rete pubblica.

Art. 6 Tutela della salute e funzioni di carattere sociale

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle sue competenze, a garantire il diritto alla salute, predispone gli strumenti per rendere effettiva la prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro; assicura il coordinamento dei servizi sociali con quelli sanitari di base; collabora con le altre istituzioni locali ad organizzare nell'ambito della propria circoscrizione sanitaria il funzionamento di un'unica, qualificata struttura ospedaliera e ad attuare una articolata rete di servizi specialistici poliambulatoriali.
2. Organizza un efficace servizio di assistenza sociale per la tutela attiva del singolo cittadino, affinché sia in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale. In particolare, per gli anziani, gli inabili e gli invalidi favorisce la loro permanenza nel proprio ambiente di vita, per i giovani con disabilità favorisce il loro inserimento nella realtà sociale e di lavoro, ricercando la collaborazione con le organizzazioni di volontariato ed eliminando le barriere che ostacolano la libera fruizione della città.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore di soggetti con disabilità con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco, anche al fine del migliore impiego delle risorse disponibili, può istituire e presiedere un Comitato di coordinamento, del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
5. Il Comune promuove, secondo le sue competenze, il diritto allo studio nella scuola pubblica come in quella privata. Promuove altresì una politica giovanile finalizzata alla formazione professionale e all'occupazione. In particolare organizza forme di prevenzione del disagio giovanile e soprattutto del fenomeno della tossicodipendenza, incoraggiando la diffusione della pratica sportiva dilettantistica e sostenendo una politica culturale attiva.
6. Il Comune persegue l'obiettivo della piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale per il completo sviluppo della persona attraverso la valorizzazione del ruolo della famiglia e sviluppa ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dell'infanzia e della terza età.

7. Il Comune, nel rispetto delle reciproche tradizioni culturali e sociali, si adopera per garantire la convivenza multietnica, favorendo forme di integrazione sociale degli immigrati residenti nel proprio territorio.

Art. 7 Pari opportunità

1. Il Comune persegue la piena affermazione giuridica, sociale ed economica della donna, rimuovendo ogni ostacolo che di fatto impedisca o limiti tale diritto e promuovendo azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità fra sessi e per la tutela della maternità. A tal fine, il Comune può favorire l'istituzione di un osservatorio permanente, oggetto di disciplina regolamentare, con il compito di proporre orari, tempi di vita e di lavoro delle attività cittadine.

Art. 8 Risorse ambientali e sviluppo economico

1. Il Comune, intendendo valorizzare le tradizioni storico-economiche della propria popolazione, che ha dato vita, negli anni, ad una diffusa organizzazione di imprese calzaturiere, e volendo perseguire l'integrazione dell'attuale, prevalente struttura economica, attraverso la promozione dei settori del turismo e del commercio:
 - programma, coordinandosi con le altre istituzioni territoriali, lo sviluppo del territorio comunale, a partire dalla valorizzazione dei suoi luoghi di pregio naturalistico paesistico e storico-architettonico, in un'ottica di sviluppo sostenibile con le caratteristiche ambientali del territorio stesso;
 - sostiene i processi di ammodernamento dell'economia calzaturiera, favorendone l'associazionismo economico e di cooperazione e tutelandone, in sede politica, lo sviluppo;
 - promuove l'immagine della città, stimolando la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi turistici e la fruizione dei sistemi ambientali;
 - pianifica la organizzazione della struttura distributiva, coordinando le attività commerciali;
 - riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali imprenditoriali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi e quali interlocutori attivi e propositivi nelle scelte di politica economica;
 - favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti pubblici e privati;
 - ricerca la qualità e il potenziamento dei servizi offerti alla propria comunità.
2. Il Comune, riconoscendo l'emergenza climatica ed ecologica, orienta le proprie politiche e attività amministrative ai principi della transizione ecologica giusta e dello sviluppo sostenibile, nonché alla tutela del clima, dell'ambiente e della salute umana.

Art. 9 Valori storico - culturali e religiosi

1. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo sociale e culturale dei cittadini, attraverso l'allestimento di idonee strutture di specifiche iniziative, tra le quali la costituzione di un'apposita fondazione no profit finalizzata, tra l'altro, alla diffusione della cultura, alla valorizzazione di progetti, attività ed eventi culturali, allo stimolo del confronto su temi culturali all'interno della comunità, al coordinamento della programmazione delle attività culturali sul territorio, allo sviluppo degli investimenti per la crescita culturale e morale delle giovani generazioni.

2. Il Comune opera per la valorizzazione e il recupero delle consuetudini storico-culturali locali, organizza e favorisce le iniziative tendenti al superamento degli squilibri delle condizioni economiche e sociali presenti nel proprio territorio.
3. Il Comune programma il riequilibrio delle infrastrutture di servizio su tutto il territorio comunale favorendone il recupero e la valorizzazione, con particolare riguardo al Borgo Marinaro.
4. Il Comune promuove e tutela la pratica dello sport dei suoi cittadini, valorizzando l'attività sportiva come momento di formazione e di aggregazione.
5. Il Comune collabora con le comunità religiose presenti nel proprio territorio che intendono contribuire allo sviluppo civile, sociale e culturale dell'intera popolazione. Cerimonie e riunioni religiose in luogo pubblico o aperto al pubblico si svolgeranno in conformità alle leggi e secondo la tradizione locale. Favorisce inoltre le attività di tutela, valorizzazione e di fruizione dei beni artistici, storici e culturali appartenenti alle comunità religiose.

Art. 10 Cooperazione, scambi, gemellaggi

1. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale", adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa e opera tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi nei modi stabiliti da apposito regolamento.

TITOLO II: CITTADINANZA ONORARIA E CIVICHE BENEMERENZE

Art. 11 Conferimento civiche benemerenze

1. E' prevista la concessione della cittadinanza onoraria e di civiche benemerenze a cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti a Porto Sant' Elpidio, senza distinzione di nazionalità, di cultura, di sesso e di religione, che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore del dialogo fra popoli e culture diverse, della difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, della salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, della ricerca in campo medico e scientifico e del progresso umano divenendo esempio e riferimento per la comunità di Porto Sant' Elpidio.
2. Verrà data attenzione a chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, della ricerca, delle lettere, delle arti, dell'industria, del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà, con iniziative di carattere sociale, filantropico, educativo, assistenziale, artistico-culturale, od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della nostra terra, od in azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità di Porto Sant' Elpidio, promuovendo i valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo e della convivenza sociale attraverso una generosa e disinteressata dedizione alla gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private.
3. La concessione è disciplinata secondo quanto previsto da specifico Regolamento per il riconoscimento e il conferimento di civiche onorificenze e benemerenze.

TITOLO III: PARTECIPAZIONE

Capo I: Istituti di partecipazione

Art. 12 Soggetti e forme della partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Valorizza le libere forme associative con particolare riguardo alle organizzazioni del volontariato, promuove organismi intesi a concorrere all'attività dell'amministrazione comunale su base tematica ed eventualmente di quartiere, in posizione di autonomia ed uguaglianza di trattamento. Promuove la istituzione della Commissione di pari opportunità.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di programmazione;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
3. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono chiedere al Sindaco e al Consiglio comunale nella persona del Presidente ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché formulare istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

Art. 13 Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a partecipare alle progettualità proposte dagli Istituti Scolastici del territorio in merito alle tematiche trattate nei Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze.
2. Il Consiglio Comunale si impegna a trattare le tematiche emerse durante la discussione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 14 Rapporti con le forme associative

1. I rapporti con le forme associative richiamati nel presente articolo con il Comune sono disciplinati da apposite convenzioni e regolamenti secondo i principi dettati dallo Statuto.
2. Presso il Comune è istituito l'Albo delle forme associative, che per la loro rappresentatività di interessi generali o diffusi, per gli scopi sociali perseguiti e per la loro organizzazione, presentino una consistenza adeguata tale da poter costituire un punto di riferimento per il Comune. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la propria strutturazione democratica interna circa la partecipazione degli iscritti e le forme di decisione.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - a) sono consultate nelle specifiche materie inerenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui al comma seguente;
 - b) sono informate in merito ad atti, leggi e specifiche iniziative di loro interesse;

c) possono ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale;

d) possono accedere alla struttura, ai contributi ed ai beni e servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento;

4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune può costituire le Consulte. Il regolamento stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di informazione e di funzionamento.

5. Le Consulte nelle materie di competenza possono:

a) esprimere parere preventivo, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali, secondo le modalità disciplinate nel regolamento;

b) esprimere proposte agli organi comunali deliberanti, anche per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali;

c) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

6. Il Comune promuove la formazione di "Centri sociali di Quartiere", quali soggetti associativi autonomi nei quali si realizza l'aggregazione della comunità anche ai fini della partecipazione e consultazione della popolazione del quartiere alla vita cittadina. Il territorio di pertinenza dei singoli quartieri è delimitato nella planimetria allegata al regolamento, in cui vengono disciplinati l'esercizio delle competenze, gli organi interni, le assemblee popolari, le Commissioni e le adunanze comuni. Il Centro sociale di quartiere concorre ad esprimere le esigenze della popolazione del quartiere, nell'ambito dell'unità del Comune. Oltre all'autonoma iniziativa, il Centro può:

a) presentare al Comune proposte;

b) decidere l'indizione di consultazioni fra i cittadini del Quartiere;

c) essere sentito prima dell'adozione del bilancio di previsione, del Piano regolatore generale, dei piani particolareggiati riguardanti il territorio del Quartiere, del regolamento sui Centri sociali di quartiere; i Centri sociali di Quartiere hanno facoltà di inoltrare al Comune pareri su proposte e progetti di massima presentati dalla Giunta, per il tramite delle Commissioni consiliari istituzionali presenti in Consiglio comunale, quando le stesse sono di pertinenza delle materie di competenza delle Commissioni consiliari;

d) essere destinatario in convenzione di attività di interesse generale.

Il Comune promuove altresì il coordinamento e la programmazione delle attività dei Centri sociali di Quartiere istituendo la "Consulta dei Quartieri", la cui composizione è demandata al regolamento.

La formazione dei Centri sociali di Quartiere è limitata ad uno per ogni quartiere.

Fino alla costituzione formale delle associazioni vengono prorogate transitoriamente la durata e le funzioni degli organismi di partecipazione attualmente esistenti e dei loro rappresentanti in carica.

7. Il regolamento dovrà altresì disciplinare ogni ulteriore aspetto funzionale, modalità o procedura finalizzati a rendere effettivo il diritto di partecipazione riconosciuto ai cittadini singoli o associati.

Art. 15 Proposte di iniziativa popolare

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare e per le modifiche statutarie.
2. L'iniziativa si attua mediante proposte di almeno 1000 cittadini elettori.
3. Il regolamento disciplina tale potere d'iniziativa e i termini entro cui il Consiglio dovrà prendere in esame e deliberare sulle proposte.

Art. 16 Il Referendum – Ambito di esercizio

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia.
2. La richiesta di cui al primo comma può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
 - b) norme statutarie;
 - c) personale del Comune e delle aziende speciali;
 - d) regolamento del Consiglio comunale;
 - e) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
 - f) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - g) decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti la richiesta di consultazione;
 - h) i pareri richiesti da disposizioni di legge.
3. La richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 17 Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Una commissione composta da due impiegati dell'ufficio elettorale e anagrafe, supportati dai membri della Commissione elettorale e dal Segretario generale, verifica che le firme appartengono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che esse raggiungono la percentuale prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente ed in caso positivo procede al giudizio di ammissibilità dandone immediata comunicazione al Sindaco e al comitato promotore.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a indire il referendum fissandone la data, che non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a sei mesi da quella della predetta comunicazione.
4. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'esame di eventuali reclami.
5. Il regolamento disciplina, altresì, l'ipotesi di accorpamento di più referendum e stabilisce le caratteristiche della scheda, la composizione e i compiti della commissione elettorale, il numero

delle sezioni elettorali che può essere diverso da quello stabilito per le elezioni amministrative, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio e la proclamazione del risultato.

Art. 18 Adempimenti

1. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, entro un mese dalla proclamazione del risultato verrà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, il dibattito relativo.
2. Ove il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione congruamente motivata.
3. In materia di regolamenti, il parere emerso dalla consultazione elettorale ha efficacia vincolante per le determinazioni del Consiglio comunale, qualora sia stata raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO IV: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I: Trasparenza e responsabilità

Art. 19 Partecipazione al procedimento

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento del Comune. Essa deve rispettare i principi dell'economicità, celerità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati e responsabilità degli uffici.
2. L'esercizio del diritto d'accesso ai documenti, l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché la previsione dei termini per la conclusione dell'iter procedimentale formano oggetto di specifica disciplina regolamentare.
3. I regolamenti di cui al comma precedente dettano altresì le modalità di partecipazione degli interessati ai procedimenti, individuando i casi in cui si rende necessario far precedere l'adozione di un provvedimento finale di particolare interesse collettivo da un'udienza pubblica. Per i procedimenti di interesse individuale, fatte salve specifiche esigenze di celerità e la facoltà riconosciuta all'Amministrazione di adottare provvisoriamente dei provvedimenti cautelari, gli interessati hanno diritto a concordare delle audizioni con il responsabile del procedimento finale.
4. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti statali e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso emanato dall'organo competente entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento. In assenza di esplicita previsione, il termine è di trenta giorni.
5. Tutti i provvedimenti emessi dal Comune, fatti salvi quelli a carattere vincolato, devono recare la motivazione con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emanazione in base alle risultanze dell'istruttoria.
6. Il Comune garantisce e promuove l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, adottando ogni legittima iniziativa volta ad accelerare il processo di semplificazione dell'adozione amministrativa.

Art. 20 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento, ai soggetti portatori di interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, nonché delle aziende ed enti da essi dipendenti.
2. Il regolamento disciplina i casi di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso ai documenti amministrativi, affidando al dirigente la facoltà di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per ragioni attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.
3. Il Comune assicura il rispetto del diritto all'accesso civico (semplice e generalizzato) il quale

consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi a chiunque vi abbia interesse, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, e promuove con azioni positive il diritto all'informazione dei cittadini sull'attività svolta nell'ambito delle proprie strutture.
5. A tali fini il regolamento individua l'Ufficio cui sono affidate le relazioni con il pubblico, con il compito di promuovere un modello di attività amministrativa fondata sulla partecipazione e sulla trasparenza.
6. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale dell'Ente gli atti per i quali le singole norme di Legge o Regolamento richiedano la pubblicazione all'Albo Pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia.

Art. 21 Responsabile del procedimento

1. Nel regolamento vengono individuati i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative cui è affidata l'istruttoria delle singole fasi del procedimento, quelli cui è riservata l'adozione del provvedimento finale, nonché i termini entro i quali il procedimento e le singole fasi che lo compongono devono essere conclusi.
2. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività e assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
3. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto del provvedimento stesso, nel rispetto dei criteri di discrezionalità fissati dal regolamento.
4. L'apposito regolamento stabilisce i tempi e i modi di comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, disciplinando i casi di esclusione della comunicazione stessa, nei casi di obiettive e motivate esigenze di celerità ed urgenza, ovvero quando i destinatari non siano individuati o facilmente individuabili.

TITOLO V: I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I: Organizzazione e gestione

Art. 22 Caratteristiche e linee di gestione

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto la produzione dei beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività comunale. Il servizio idrico integrato è privo di rilevanza economica.
2. Il Comune provvede alla loro gestione secondo le forme previste dalla legge, segnatamente in economia, a mezzo di azienda speciale, istituzione, società di capitali, convenzioni o consorzi con altri enti, ovvero mediante concessione a terzi. Il servizio idrico integrato è gestito esclusivamente e in forma unitaria da un soggetto pubblico, ottimizzando l'efficacia e l'economicità della gestione, come pubblica ed inalienabile è la rete dell'acquedotto.
3. La deliberazione consiliare di assunzione di un servizio pubblico locale deve motivare, in relazione alla forma di gestione prescelta, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica, nonché le ragioni tecnico-economiche, le caratteristiche imprenditoriali, i motivi di opportunità sociale e gli obiettivi funzionali, misurabili in termini di efficienza, efficacia ed economicità, che si intendono perseguire.
4. La stessa deliberazione deve contenere precise indicazioni circa la natura dell'erogazione del servizio ed il suo contributo alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità, nonché i riferimenti dimensionali del servizio.

Art. 23 Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. La Giunta Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti

Capo II: Istituzioni e aziende speciali

Art. 24 Costituzione e funzionamento delle istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di

autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e i rendiconti ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 25 Costituzione e funzionamento dell'azienda speciale

1. Il Comune può istituire aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica imprenditoriale.
2. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai regolamenti organizzativi aziendali.
3. Sono organi dell'azienda:
 - il Consiglio di amministrazione composto da membri nominati dal Sindaco sulla base degli organi consiliari;
 - il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti;
 - il Direttore, nominato con contratto a tempo determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste dallo statuto aziendale;
 - l'organo di revisione dei conti.
4. L'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda, che sono individuati nello statuto aziendale, è di spettanza del Consiglio Comunale. Ogni altro atto inerente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda, che vi provvede secondo le proprie norme statuarie.
5. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla Legge vigente, dagli atti costitutivi e dagli statuti.

Art. 26 Vigilanza sugli enti gestori dei servizi pubblici locali

1. La vigilanza sulle aziende e sulle istituzioni circa il rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale viene esercitata secondo le modalità indicate nello statuto aziendale e nel regolamento dell'istituzione, che disciplinano la funzione ispettiva dei competenti organi comunali anche mediante la nomina di commissioni consiliari rappresentative di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Le Aziende speciali istituiscono nell'ambito del proprio statuto un apposito organo di revisione, unitamente a forme di controllo di gestione e di verifica dei risultati.

3. Al fine di assicurare la trasparenza e, nelle forme consentite dalla legge, la partecipazione degli interessati, gli statuti delle aziende speciali e i regolamenti delle istituzioni dettano norme proposte a garanzia della pubblicità degli atti fondamentali attinenti la gestione dei servizi da esse erogati e dei relativi oneri finanziari.

Art. 27 Le Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella degli altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dell'ente negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di adeguata competenza tecnica e professionale.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

TITOLO VI: FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 28 Principi generali

1. Il principio associativo e quello di cooperazione informano le attività del Comune rivolte alla promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni nonché di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione, il Comune di Porto Sant'Elpidio sviluppa rapporti con altri Comuni, in particolare con quello di S. Elpidio a Mare, con la Regione, con la Provincia, con lo Stato e con altri enti pubblici e privati, mediante convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, stipulazione di contratti o attraverso l'allestimento di strutture per l'espletamento di attività di interesse comune.
3. Nei limiti delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comune si adopera affinché venga utilizzata in maniera ottimale ogni opportunità offerta da progetti o interventi comunque denominati derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'unione europea, per il miglioramento dei servizi e per il finanziamento di iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi di rilevante interesse locale.

Art. 29 Convenzioni e consorzi

1. Per l'esercizio coordinato di servizi o funzioni che, nell'ottica di una gestione più efficiente ed economica, richiedono forme semplici di collaborazione tra enti, il Comune ricorre in via ordinaria alla stipulazione di convenzioni, contenenti le finalità, la durata, le norme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le rispettive garanzie.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonché per l'esercizio di funzioni che, per le loro caratteristiche, necessitano di una struttura gestionale stabile e tecnicamente adeguata, il Comune costituisce, nei limiti consentiti dalla legge, con altri enti pubblici dei consorzi. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, con i quali vengono tra l'altro disciplinate le modalità di trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti, la determinazione delle rispettive quote di partecipazione, nonché le forme di rappresentanza degli enti nell'assemblea consortile, che per il Comune di Porto Sant'Elpidio è affidata al Sindaco o ad un suo delegato, nominato nei modi previsti dalla legge.

Art. 30 Accordi di programma

1. Il Comune, nella persona del Sindaco si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o

più tra i soggetti predetti.

2. Rilevata la competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento da parte del Comune, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità dell'accordo il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutti i soggetti interessati.
3. L'accordo viene approvato, con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'accordo di programma può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Art. 31 Conferenza dei servizi

1. Oltre ai casi previsti nel precedente articolo ed alle ipotesi in cui essa sia obbligatoria per legge, la promozione della conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, costituisce un modo ordinario di contemperare più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, ovvero per l'esame contestuale di interessi coinvolti in diversi procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione comunale intenda acquisire atti di assenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche; il consenso formatosi in sede di conferenza, secondo le specifiche disposizioni di legge, tiene luogo degli atti predetti.
3. Compete al dirigente l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia che le opere, programmi d'intervento o interventi siano ricompresi in atti fondamentali del Consiglio, sia che formino oggetto dell'attività propositiva della Giunta. L'indizione e la presidenza della conferenza dei servizi possono essere delegate dal predetto dirigente.

TITOLO VII: GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I: Consiglio Comunale

Art. 32 Poteri d'indirizzo e di controllo

1. Stabilito il principio che agli organi spetta l'attività d'indirizzo e di controllo e agli uffici e servizi quella della gestione amministrativa, il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente. Ove ai suindicati atti il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli altri organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli stessi.
3. Il documento programmatico presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio costituisce il principale atto di riferimento sul quale l'assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo dell'azione politico-amministrativa del Comune.
4. Il Consiglio indirizza, altresì, l'attività dell'Ente mediante l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali dovranno contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità, la scansione temporale prevista per il loro raggiungimento, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo, il Regolamento di cui al successivo articolo art. 34 comma 5 disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e del Collegio dei Revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, delle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze, della disciplina delle indagini conoscitive. Con formale deliberazione il Consiglio può procedere ad indagini conoscitive dell'attività amministrativa, nominando al proprio interno e con criterio proporzionale apposita commissione.
6. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei membri in carica, commissioni consiliari consultive, temporanee o permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando l'attribuzione alle opposizioni della presidenza di quelle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia e, comunque garantendo la presenza in esse di almeno un rappresentante della minoranza. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché le modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

Art. 33 Prerogative dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano la popolazione dell'intero Comune, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti riconosciuti ai consiglieri sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo articolo art. 34 comma 5. Quest'ultimo, in particolare, deve assicurare ai singoli consiglieri il diritto di:

- partecipare alle sedute del Consiglio;
- presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, e votate su ciascun oggetto dell'ordine del giorno;
- iniziativa su ogni questione di competenza consiliare;
- presentare mozioni al Presidente;
- presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze riferite all'andamento dell'attività comunale;
- ottenere da parte degli uffici comunali e dagli amministratori comunali nonché di quelli delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie e informazioni richieste ed in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, fatte salve le esclusioni previste dalla legge e dal regolamento, con l'obbligo per assessori e dirigenti di fissare preventivamente un orario di ricevimento settimanale.

Art. 34 Presidenza del Consiglio Comunale

1. La Presidenza del Consiglio Comunale viene assunta dal consigliere eletto nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati elettorali e subito dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene con il voto della maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale quorum funzionale non venga raggiunto dopo due votazioni, si procede, nella stessa seduta, ad una nuova votazione. In tal caso è proclamato eletto chi ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni verranno assunte dal consigliere anziano. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale o fino alla sua decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento. Le modalità della revoca sono disciplinate dal regolamento di cui al successivo comma 5.
4. I poteri del Presidente sono:
 - a. la predisposizione dell'ordine del giorno,
 - b. la rappresentanza del Consiglio,
 - c. la fissazione della data delle riunioni del Consiglio e la convocazione dello stesso previa intesa con il Sindaco e sentita, di norma, la conferenza dei capigruppo,
 - d. la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio,
 - e. la presidenza delle adunanze consiliari,
 - f. la proclamazione della volontà consiliare,
 - g. i poteri di polizia nelle adunanze consiliari,
 - h. la presidenza della conferenza dei Capigruppo consiliari, il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari e la vigilanza sulle stesse
5. Il Regolamento per la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà

comunque disciplinare:

- a) costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo;
- b) la convocazione del Consiglio Comunale;
- c) lo svolgimento delle sedute e la loro verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio che può avvalersi anche di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale;
- f) le modalità di iniziativa e di accesso alle informazioni.

6. I casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure sono di seguito disciplinati: fermo restando che il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute, in caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione scritta motivata che dia conto dell' esistenza di oggettivi fatti impeditivi, inviata anticipatamente o eccezionalmente nelle 24 ore successive dal Consigliere al Presidente del Consiglio. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale o se ne dà atto da parte del Presidente nella seduta immediatamente successiva. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Nel computo delle sedute non si tiene conto di quelle di seconda convocazione, nonché di quelle comunque convocate ma non tenute. In caso di mancata giustificazione delle assenze, il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla notificazione di una lettera di contestazione all'interessato, intimando allo stesso la presentazione di giustificazioni scritte entro il termine perentorio di 10 giorni dall'avvenuta notifica. Pervenute in tempo utile le suddette giustificazioni, il Presidente formula una proposta di deliberazione circa la pronuncia di decadenza, sulla quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi mediante votazione nel corso della seduta immediatamente successiva. In assenza di giustificazioni nei termini sopra indicati, il Consiglio si limita a prendere atto della decadenza del Consigliere assenteista senza procedere a votazione.
7. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento.
8. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio è riunito validamente con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera sempre con votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, comma 2 lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000 è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggior numero di voti.
9. Nelle votazioni gli astenuti sono computati fra i presenti, ma non fra i votanti. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
10. Nelle sedute di seconda convocazione, che hanno luogo in un giorno diverso da quello stabilito per le prime convocazioni, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervenga sempre un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
11. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente e, se

necessario, delle prestazioni di imprese specializzate, la verbalizzazione delle sedute. In caso di assenza, vacanza o impedimento, il Segretario è sostituito dal vice Segretario o in difetto da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 35 Sessioni e convocazioni

1. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
2. Il Regolamento fissa i termini di convocazione che verrà effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri. Nella convocazione saranno stabiliti anche la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno degli oggetti da trattare.
3. L'elenco degli argomenti da trattare viene pubblicato all'Albo Pretorio online presente sul sito web istituzionale ed adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
4. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati dirigenti e funzionari del Comune perché effettuino relazioni o diano informazioni su oggetti rientranti nella loro competenza, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società, Consorzi, Commissioni, nonché altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le relative votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Capo II: La Giunta Comunale

Art. 36 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco provvede alla nomina dei componenti della Giunta prima dell'insediamento del Consiglio comunale, anche tra persone non facenti parte del Consiglio, purché in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro sei mesi dall'insediamento.
4. Annualmente, di norma in sede di verifica degli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale discute le proposte di adeguamento e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte dell'esecutivo comunale.

Art. 37 La Giunta Comunale - composizioni e competenze

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro il limite massimo previsto dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Il Sindaco affida ad essi il compito di sovrintendere settori omogenei di amministrazione mediante atto formale di delega di funzioni.
2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di accesso alla carica di assessore in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo e dei nuovi assessori, qualora abbia provveduto alla sostituzione.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo, ai fini della loro traduzione in politiche di intervento, orientando l'apparato amministrativo e svolgendo funzionamento di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività.
5. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, e si esprime attraverso l'adozione di deliberazioni su proposta del Sindaco, degli assessori, del Segretario Generale e dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione e responsabilità dei servizi, la facoltà propositiva di questi ultimi è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alle rispettive responsabilità gestionali.
6. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.
7. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio.
8. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative alla assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.
9. Gli Assessori possono partecipare alle sedute consiliari con facoltà di prendere la parola, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni al pari dei consiglieri.

Art. 38 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità ed il rispetto dell'indirizzo politico amministrativo.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, e per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le proposte vengono votate palesemente e si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto di chi legittimamente presiede la seduta. Le deliberazioni potranno essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.
3. Il Segretario prende parte alla attività della Giunta con funzioni di assistenza giuridico – amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Stato ed ai

regolamenti. E' altresì responsabile della corretta stesura del verbale e lo sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

4. I dirigenti e i responsabili dei servizi possono assistere alle sedute, su richiesta della Giunta, al fine di fornire elementi valutativi per le decisioni. Alle sedute della Giunta possono altresì partecipare, su richiesta della Giunta stessa e senza diritto di voto, i Revisori dei conti.

Capo III: Il Sindaco

Art. 39 Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione Comunale ne è l'organo responsabile, ne ha la rappresentanza ed esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. In qualità di organo responsabile dell'Amministrazione comunale:
 - a) emana direttive per l'esercizio di funzioni di competenza comunale;
 - b) sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti;
 - c) provvede a dare impulso e coordinare le attività degli altri organi comunali;
 - d) sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub-delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
 - e) impartisce al Segretario ed ai dirigenti le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, i criteri organizzativi per garantire l'efficienza degli uffici e dei servizi nonché per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
 - f) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - h) convoca i comizi per i referendum richiesti ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, nonché secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale che disciplina la materia;
 - i) nomina il Segretario Generale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - j) nomina i dirigenti, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - k) dispone la mobilità interna temporanea dei dirigenti e stabilisce altresì l'assegnazione temporanea di mansioni agli stessi secondo le modalità stabilite nel regolamento;
 - l) promuove ed assume le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la propria attività in coerenza con gli indirizzi adottati dal Consiglio comunale;
 - m) in qualità di legale rappresentante, rappresenta in giudizio il Comune, previa autorizzazione della Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio legale comunale, previo parere di merito sulla necessità o meno della costituzione/azione in giudizio, rilasciato dal dirigente competente per materia;
 - n) promuove la conclusione degli accordi di programma e provvede alla relativa stipula;
 - o) impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia locale;
 - p) firma gli atti che la legge riserva al Sindaco, se e in quanto sottratti alla competenza generale dei dirigenti e/o responsabili dei servizi;
 - q) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi

- commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - t) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate agli articoli 14 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate alle lettere l) e p).
5. Il Sindaco, inoltre, al fine di un miglior raggiungimento degli obiettivi di programma, quando vi sia necessità per l'esame e la trattazione particolare e contingente di situazioni locali nonché per l'elaborazione e l'approfondimento di singoli studi su specifiche e determinate materie particolarmente complesse, può essere coadiuvato da alcuni Consiglieri Comunali all'uopo incaricati, nel rispetto del quadro giuridico e delle seguenti condizioni:
- a) tale affidamento non comporterà l'esercizio di attività amministrative in sostituzione di assessori comunali né l'esercizio di attività gestionali che restano in capo agli uffici;
 - b) nel formulare al Sindaco osservazioni e proposte, si relazioneranno con l'assessore competente per materia e con il Sindaco stesso, al quale presenteranno altresì una relazione in merito all'attività svolta;
 - c) nell'esercizio dell'attività espletata, non sarà dovuto alcun compenso e, pertanto, non si configureranno oneri ulteriori per il Comune;
 - d) non potranno partecipare (se non autorizzati) alle sedute della Giunta;
 - e) non avranno poteri decisionali di alcun tipo, né poteri di firma o poteri diversi o ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri Comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.
6. Il Sindaco può conferire al Segretario generale altre funzioni oltre a quelle attribuitegli dalla legge o dallo Statuto.

Art. 40 Rapporti con gli altri organi comunali

1. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo dell'azione politico - amministrativa promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente, affinché ne venga garantita la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio e a quelli di indirizzo attuativo espressi dalla Giunta. In quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.
3. Nomina e revoca gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 41 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la relativa discussione in una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Segretario Generale riferisce al Prefetto per attivare i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.
3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con voto espresso per appello nominale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta.
5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario.

Art. 42 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, le relative funzioni sono svolte dal Vice Sindaco fino alla proclamazione del nuovo eletto. In caso di scioglimento del Consiglio, il Vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco, fatte salve le ipotesi di commissariamento.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 43 Divieto di incarichi

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, in ordine all'assunzione di incarichi di amministratore di un ente pubblico comunale o di un ente privato a controllo pubblico, si applica la vigente normativa in materia di incompatibilità ed inconfiribilità dettata dal D. Lgs.267/2000, dal D. Lgs. n.39/2013 oltrechè da secondarie norme di settore.

TITOLO VIII: ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 44 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è improntata ai principi di professionalità e responsabilità, ed è disciplinata dai regolamenti alla luce dei criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione.
2. Le norme regolamentari disciplinano l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali finalizzate all'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi comunali elettivi e definiscono i processi di controllo idonei a misurarne i livelli di attuazione.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si ispira ad un sistema di gestione fondato sulla direzione per obiettivi, attuata mediante il concorso partecipato di amministratori ed apparato burocratico che si sviluppa, di norma, mediante la convocazione di conferenze di servizi.
4. Oltre a quanto giù previsto dalla legge, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi devono:
 - a. ispirarsi a criteri di semplificazione dell'azione amministrativa;
 - b. definire le caratteristiche del processo di direzione e di decisione, in modo tale da consentire l'individuazione di differenti tipologie di responsabilità;
 - c. attribuire la potestà di gestione di risorse reali e personali ai responsabili degli uffici e dei servizi, specificando le modalità attuative ed esecutive da condurre nel quadro degli indirizzi formulati dagli organi di governo del Comune e nei limiti delle risorse ad essi assegnate, nonché prevedendo criteri per la supplenza dei titolari dei poteri di direzione e gestione;
 - d. disciplinare le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza insorti tra i soggetti istituzionali e burocratici del Comune, precisando a tal fine il ruolo svolto dal Segretario generale quale garante della legittimità dell'azione amministrativa dell'ente;
 - e. prevedere e disciplinare le revisioni periodiche delle dotazioni organiche assegnate alle diverse strutture organizzative, nonché della dotazione complessiva previa verifica dei carichi di lavoro e di produttività delle stesse;
 - f. istituire servizi di controllo interno o nuclei di valutazione per la verifica della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica;
 - g. valutare, nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti nel tempo, la costituzione di specifiche forme assicurative per la tutela degli amministratori comunali, del Segretario generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi individuati con deliberazione di Giunta, contro i rischi conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni.
5. La struttura operativa del Comune può essere articolata per:
 - Aree,
 - Settori,
 - Servizi,

- Uffici.

L'Area è la struttura organica di massima dimensione la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente nell'ambito di materie omogenee che possono perseguire finalità programmate sotto la direzione di un unico dirigente.

Il Settore, nell'ambito del complesso dell'area, costituisce un punto di riferimento più specifico:

- a. per la gestione di insiemi integrati, relativamente ampi e autonomi, di interventi e servizi, sia di carattere finale che di prevalente utilizzo interno;
- b. per la verifica e valutazione dei risultati degli interventi;
- c. per l'elaborazione dei programmi operativi di attività e piani di lavoro (anche ai fini di gestione degli istituti di incentivazione della produttività);
- d. per le interazioni tra un momento politico e apparato tecnico professionale;
- e. per l'eventuale definizione di budget economici e sistemi di controllo di gestione.

La responsabilità di direzione dell'area viene assegnata dal Sindaco mediante contratti dirigenziali stipulati secondo le modalità di legge; alla direzione del settore è preposto personale dipendente inquadrato nella categoria D.

6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze derivanti dalle funzioni e dai servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

Art. 45 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è individuato nell'apposito Albo istituito presso il Ministero dell'Interno.
2. Al Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco, spettano le funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende e coordina l'attività amministrativa del Comune, individuando modalità, criteri e procedure per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi. Il principio di responsabilità dei dipendenti è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Al Segretario spettano le funzioni previste esplicitamente dalla legge e in particolare:
 - a. la gestione amministrativa dell'attività dell'Ente, in collaborazione con i responsabili dei servizi sui quali esercita le funzioni di cui al precedente comma 2;
 - b. il rogito dei contratti nei quali il Comune è parte e l'autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c. l'esercizio del potere sostitutivo nei casi di inerzia dei dirigenti;
 - d. la risoluzione dei conflitti di competenza fra i dirigenti;
 - e. il rilascio di certificazioni, notizie e documenti a consiglieri comunali inerenti l'esercizio del

loro mandato;

f. l'adozione di atti di amministrazione e di gestione del personale inquadrato nelle qualifiche apicali, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e gli atti propulsivi per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge, da atti amministrativi o da contratti.

6. Spetta, altresì, al Segretario l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per la esplicazione delle proprie competenze. Nell'ambito delle sue funzioni, emana circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
7. Il Segretario esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dai regolamenti.

Art. 46 Vice Segretario

1. E' istituita la figura professionale del vice Segretario generale, con funzioni di collaborazione nello svolgimento delle attività del Segretario generale, per l'esercizio di funzioni vicarie in ogni ambito di sua competenza e per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Prende parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale senza facoltà di intervento, se non in posizione vicaria.
3. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nella attività di controllo degli atti e di coordinamento dell'attività dei settori.
4. Può essere incaricato delle funzioni di vice Segretario un dirigente di una struttura organizzativa di massima dimensione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale. L'incarico viene conferito, sentito il Segretario Generale, con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 47 Personale dipendente, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Il Comune disciplina con l'apposito regolamento la dotazione organica del personale ed, in conformità alla legge ed allo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il personale è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ed è inquadrato nei ruoli organici secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. Spetta al Sindaco nominare i responsabili delle aree funzionali nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi del documento programmatico, il Sindaco può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, esclusivamente con soggetti di comprovata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ovvero può conferire incarichi professionali ai dipendenti dell'Ente in possesso di adeguata professionalità, motivati dall'eccezionalità ed urgenza dagli obiettivi programmatici di elevato interesse pubblico, conseguibili in modo efficace ed economico attraverso gli incarichi stessi.
4. Il regolamento stabilisce, altresì, i limiti, i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva secondo le

prescrizioni dettate dalla legge.

5. Il regolamento prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilendone in particolare la durata, che comunque non potrà essere superiore a quella del programma, i criteri per la determinazione del trattamento economico, la natura privatistica del rapporto.
6. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il provvedimento di nomina deve determinare gli elementi di valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi ad esso affidati.

Art. 48 Funzioni di direzione della struttura amministrativa

1. I dirigenti, in qualità di responsabili di Area individuati nell'ambito del regolamento, esercitano funzioni di responsabilità gestionale, di direzione e di coordinamento della struttura organizzativa cui sono preposti. Ad essi è demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'ente.

2. Ai dirigenti spetta, in particolare:

- a. l'adozione degli atti di gestione finanziaria, secondo le modalità descritte nel regolamento di contabilità;
- b. la formulazione di proposte di deliberazione;
- c. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso per posti di qualifica pari o inferiore a quella da essi rivestita, rispettivamente relative all'appalto o alla fornitura di beni e servizi rientranti nella competenza per materia del settore ed a personale destinato a prestare la propria attività lavorativa nel settore a cui essi sono preposti, fatta salva ogni diversa determinazione stabilita nell'atto che indice la gara e il concorso motivata da specifiche situazioni contingenti;
- d. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- e. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- f. fatti salvi gli effetti obbligatori che derivino per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e fatte salve le competenze degli organi comunali, la definizione e la stipulazione dei contratti, in particolare quelli conseguenti alle gare da essi presiedute, nonché le altre attribuzioni a ciò relative definite nell'ambito del regolamento dei contratti;
- g. gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- h. l'adozione dei provvedimenti di mobilità interna, qualora gli stessi siano relativi al solo servizio di propria competenza;
- i. la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli Uffici, nel quadro della gestione delle risorse umane assegnate al proprio servizio, anche ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio stabilito dalla contrattazione vigente;
- j. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

k. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l. ogni altra competenza individuala dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. Nei casi in cui siano ritenuti insufficienti gli indirizzi formulati dall'organo competente necessari per il corretto esercizio del proprio potere discrezionale, il dirigente richiede ulteriori indirizzi alla Giunta comunale.

4. I dirigenti possono delegare funzioni di propria competenza con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali aventi rilevanza esterna ai titolari di Posizione Organizzativa.

Art. 49 Pareri del Segretario e dei dirigenti

1. In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta devono essere inseriti i pareri prescritti dalla legge.

2. Nel caso di pareri negativi, l'organo collegiale potrà deliberare in modo difforme con congrua motivazione.

3. Non richiedono l'espressione di pareri i seguenti atti:

- a. la convalida degli eletti;
- b. la surroga dei consiglieri;
- c. le dimissioni o la revoca degli assessori e la contemporanea loro sostituzione;
- d. la nomina e la revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e. la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società;
- f. la mozione di sfiducia;
- g. in generale gli atti di mero indirizzo.

4. L'espressione del parere di legittimità può essere richiesta al Segretario generale senza particolari formalità da parte della Giunta, ovvero singolarmente da parte del Sindaco e di ciascun Assessore in merito a proposte di deliberazione non ricomprese nell'elenco di cui al precedente comma 3.

5. Per le proposte di deliberazione consiliare, oltre ai soggetti di cui al precedente comma, ciascun Consigliere può, con richiesta scritta motivata da presentarsi almeno 72 ore prima della data di convocazione del Consiglio, formulare al Sindaco un'istanza finalizzata a richiedere il parere di legittimità del Segretario su una o più proposte inserite nell'ordine del giorno. Il Sindaco deve rimettere tempestivamente l'istanza al Segretario, al fine di consentire l'espressione di un parere scritto da allegare alla proposta di deliberazione. In ogni caso il Segretario può esprimere verbalmente, su richiesta o di propria iniziativa, il proprio parere di legittimità durante la seduta consiliare.

6. I soggetti competenti ad esprimere un parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, qualora abbiano fondati motivi di ritenere una proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio viziata da illegittimità, possono formulare richiesta scritta al Sindaco, indicando i vizi riscontrati, per sottoporla al parere di legittimità del Segretario. Il Sindaco deve comunque dare corso alla richiesta.

7. In qualsiasi ipotesi lo ritenga opportuno per il corretto adempimento delle proprie funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, il Segretario generale può esprimere il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione poste in discussione in seno agli organi collegiali.

Art. 50 Conferenza dei dirigenti

1. Per assicurare la rispondenza dell'azione dei dirigenti alle attività gestionali pianificate in collaborazione con il Segretario Generale, comunque al fine di perseguire un ottimale esercizio delle funzioni della struttura favorendone lo sviluppo per progetti e programmi, è istituita la Conferenza dei dirigenti, convocata e diretta dal Segretario
2. Nel rispetto delle competenze degli organi elettivi, del Segretario e dei dirigenti, alla Conferenza spettano funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie e attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate nell'ambito dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nei quali deve essere specificata la periodicità delle riunioni, le modalità di convocazione e di assunzione delle decisioni.

TITOLO IX: FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile comunale

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune, in conformità alle Leggi in materia, è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 52 Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune stabilisce i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe è da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi e al principio della economicità della gestione.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta da essi conseguita.
3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
4. Per le finalità enunciate nei commi precedenti si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:
 - a. l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
 - b. l'attività di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico richiamo nel Documento unico di programmazione nonché, in sede consuntiva, della relazione dei revisori dei conti e di quella della Giunta sul rendiconto annuale;
 - c. i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso e all'utilità ricavabile, sono da alienare. Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

Art. 53 Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione, è redatto, sentiti i dirigenti, con l'indicazione per ciascuno di essi del responsabile della sua attuazione e dei tempi massimi necessari, secondo principi di veridicità, annualità, pareggio economico e finanziario, universalità, specificità, integrità, pubblicità ed unità.
3. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previsti metodologia di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso attuale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
4. La rilevazione contabile dei fatti gestionali avviene mediante contabilità economica, che rilevi, in modo concomitante, anche l'utilizzo dei fondi assegnati nel bilancio preventivo a ciascuna missione o programma il realizzo delle entrate previste nello stesso documento e le modificazioni patrimoniali intervenute.
5. Sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, la Giunta comunale dispone delle verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, sull'attività degli uffici e dei servizi, nonché di enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune, con lo scopo di accertare:
 - lo stato di attuazione delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati di relativa competenza e responsabilità;
 - i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito, in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale.
6. L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente. I beni demaniali strumentali e quelli indisponibili sono rilevati al loro valore d'uso attuale; quelli di nuova acquisizione entrano in inventario per il valore di costo. I beni demaniali naturali sono soltanto descritti.
7. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il conto consuntivo costituito dal conto del bilancio, che evidenzia i risultati della gestione, dal conto economico e dal conto del patrimonio di cui evidenzia la consistenza finale.

Art. 54 Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina anche l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno, previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.
2. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
3. I Revisori non sono tenuti a dare riscontro a richieste di cittadini, esulando tale incombenza dalla loro competenza.

Art. 55 Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base per il raggiungimento di un modello

organizzativo e amministrativo più funzionale per l'attuazione dei controlli dell'Ente:

- a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire, da parte degli organi appositamente previsti dalla Legge, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) la valutazione e il controllo strategico, volti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi e risultati conseguiti;
- c) il controllo sulle società partecipate non quotate, volto a monitorare l'andamento delle società dal punto di vista contabile, gestionale e organizzativo, i contratti di servizio nonché la qualità dei servizi;
- d) il controllo sugli equilibri finanziari, effettuando anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
- e) il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipicizzate dalla Legge, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. L'attuazione dei controlli di cui al presente articolo sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 56 Servizi di tesoreria ed economato

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione tributi in base ad ordini di incasso e ruoli;
- b. il pagamento delle spese mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità di cassa;
- c. il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità e da apposita convenzione.

3. Apposito regolamento disciplina il servizio di economato.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le sue successive modifiche è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e all' albo pretorio online presente sul sito web istituzionale per trenta giorni consecutivi.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 58 Adozione dei Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, i regolamenti Comunali attualmente vigenti.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune si applicano le norme vigenti.